

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **100/1957** (ECLI:IT:COST:1957:100)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AZZARITI** - Redattore: - Relatore: **CASTELLI AVOLIO**

Camera di Consiglio del **07/06/1957**; Decisione del **07/06/1957**

Deposito del **22/06/1957**; Pubblicazione in G. U. **28/06/1957**

Norme impugnate:

Massime: **449**

Atti decisi:

N. 100

ORDINANZA 7 GIUGNO 1957

Deposito in cancelleria 22 giugno 1957.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 161 del 28 giugno 1957.

Pres. AZZARITI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. MARIO BRACCI - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. da 22 a 32 del titolo IV del R. D.L. 7 agosto 1936, n. 1639, e degli artt. da 1 a 10 del titolo I del R. D.L. 8 luglio 1937, n. 1516, promosso con l'ordinanza 6 novembre 1956 della Commissione distrettuale delle imposte dirette e indirette di Tricarico, emessa su ricorso di Bollettieri Gregorio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27 del 30 gennaio 1957 ed iscritta al n. 349 del Registro ordinanze 1956.

Ritenuto che con la sopra indicata ordinanza del 6 novembre 1956 è stata sollevata dalla Commissione distrettuale delle imposte di Tricarico la questione circa la legittimità costituzionale dei citati articoli del R. D. L. 7 agosto 1936, n. 1639, e del R. D.L. 8 luglio 1937, n. 1516, in riferimento al disposto dell'art. 102 della Costituzione.

Considerato che questa Corte, con propria sentenza 1 marzo 1957, n. 41, ha già preso in esame la questione sollevata riguardante la legittimità della costituzione e del funzionamento delle Commissioni tributarie amministrative fino a quando, in applicazione dell'art. 102 e della VI disposizione transitoria della Costituzione, sarà disposto il nuovo ordinamento delle Commissioni stesse;

che, non sussistendo alcuna ragione in contrario, tale pronuncia va pienamente confermata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale, 24 marzo 1956).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata ed ordina il rinvio degli atti alla Commissione distrettuale delle imposte di Tricarico.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.